



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO  
DI TRENTO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- BIASI FABIO** Presidente
- CHIETTINI ALMA** Relatore
- FILOSI CARLA** Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5/2016  
depositato il 14/01/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 133/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO di TRENTO  
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A01TH02976 IRPEF-ADD.REG. 2007



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5/2016

UDIENZA DEL

25/09/2017 ore 10:30

**104/02/2017**

PRONUNCIATA IL:


**25/09/2017**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**09/10/2017**

Il Segretario

Oriana Bazzanella Oriana M.





FATTO

1. Nell'anno 2004 il sig. \_\_\_\_\_ i, residente a \_\_\_\_\_ costituì a New York il “ \_\_\_\_\_ ” trasferendovi il patrimonio ricevuto in eredità. Contestualmente designò trustee la sorella sig.ra \_\_\_\_\_, residente negli USA, che accettò di detenere e di gestire in affidamento fiduciario quel patrimonio perseguendo le finalità definite dallo stesso disponente.
2. Con avviso di accertamento datato 14.12.2012 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al sig. \_\_\_\_\_ che:
  - l'Autorità fiscale statunitense aveva informato che nell'anno 2007 lo stesso \_\_\_\_\_ percepì redditi per erogazione di dividendi, per interessi e per capital gain per complessivi 61.959,00 euro, tassabili in Italia;
  - nella dichiarazione reddituale presentata all'Amministrazione americana per l'anno 2007 fu indicato che trattavasi di “*grantor trust*” e che tutti i redditi prodotti erano da imputare al \_\_\_\_\_ quale disponente e beneficiario;
  - per cui, non avendo versato alcuna imposta né in Italia né negli Stati Uniti, dal punto di vista fiscale il trust si poteva qualificare, per comportamento concludente, “*revocabile*” e i suoi redditi erano da tassare in capo al disponente nonché beneficiario degli stessi;
  - ne conseguiva l'accertamento di maggiore IRPEF per 23.590,00 euro e di maggiore addizionale regionale per 558,00 euro, oltre a interessi, sanzioni e spese di notifica.
3. Il contribuente ha impugnato detto avviso rivendicando la non revocabilità del trust ai sensi dell'art. 8 del *trust agreement*, e denunciando, in subordine, che i redditi asseritamente da egli percepiti avrebbero dovuto essere tassati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, e 13, paragrafo 4, della l. 11 dicembre 1985, n. 763, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984”; a seguito di tale procedura l'ammontare complessivo delle imposte relative ai redditi accertati ammonterebbe a 7.744,89 euro.
4. L'Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, ha contrastato tale posizione, ribadendo che, ai fini della tassazione, i redditi percepiti dal contribuente devono essere considerati quali redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g sexies) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917.



Commissione Tributaria di II grado di Trento  
R.G.A. 5/2016



5. La Commissione Tributaria di Primo grado, Sezione I, con sentenza n. 133, depositata il 18 maggio 2015, ha accolto il ricorso parzialmente ritenendo: - per un profilo, che la pretesa irrevocabilità del trust appare “sostanzialmente attenuata” posto che “il disponente, pur non potendo revocare la propria disposizione nei confronti del trust, potrebbe però beneficiare dei frutti della buona amministrazione operata dal trustee”; ma, per altro profilo, che non si è “in presenza di un beneficiario specificamente individuato”, per cui i redditi percepiti dal debbono essere “assoggettati alla Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America del 17 aprile 1984 ... con l'aliquota del 12,5%”.

6. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato detta decisione, deducendo che la stessa sarebbe illogica e non conforme a diritto perché:

I - la disciplina di cui alla richiamata convenzione Italia-USA non sarebbe applicabile alla vicenda di causa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della l. n. 763 del 1985, atteso che il non è stato assoggettato ad imposizione in USA per cui nell'ambito del rapporto convenzionale non può essere considerato soggetto residente negli Stati Uniti; al contrario, l'ordinamento italiano contempla una specifica norma alla lett. g sexies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR finalizzata ad ascrivere i redditi di un trust, anche se non residente, al beneficiario residente in Italia secondo un criterio di imputazione per trasparenza.

L'Agenzia conclude chiedendo la riforma della sentenza gravata.

7. Il contribuente ha presentato, con unico atto ai sensi dell'art. 54 c.p.t., sia le proprie argomentate controdeduzioni sia appello incidentale. Con quest'ultimo ha lamentato che:

I - il giudice di primo grado avrebbe fondato il suo convincimento sulla base di una motivazione postuma, ossia dall'Ufficio esposta non nell'avviso di accertamento (dove sarebbe stata citata solamente “*la facoltà del disponente di revocare il trust*”) ma nelle memorie difensive (ove è stato affermato che “*il disponente potrebbe potenzialmente beneficiare della distribuzione di somme disposte discrezionalmente dal trustee*”);

II - il potere del trustee di disporre di somme in modo “*arbitrario*”, come rilevato dal primo giudice, sarebbe inconferente al fine di stabilire la revocabilità o meno del trust.

La difesa del contribuente soggiunge che il sig. \_\_\_\_\_, ai fini della citata convenzione Italia-USA, sarebbe “*un soggetto residente in entrambi gli Stati contraenti*”, perché “*assoggettato ad un'obbligazione fiscale*” in America anche se quello Stato, di fatto, non applica imposte ai grantor trust. Ne deriverebbe che i redditi di capitale dovrebbero essere tassati nello Stato di



residenza permanente del percettore ma ai sensi dei già invocati artt. 10, 11 e 13 della l. n. n. 763 del 1985.

Egli conclude chiedendo la reiezione dell'appello principale, la riforma della sentenza impugnata *in parte qua* e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di accertamento originariamente impugnato.

8. All'udienza pubblica del 25 settembre 2017, udita la relazione del giudice relatore, i procuratori delle parti hanno esposto le rispettive tesi e insistito per le conclusioni come indicate nelle memorie scritte. La causa è stata poi trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

1. L'appello incidentale del contribuente è privo di pregio giuridico mentre è meritevole di accoglimento l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

2. In punto di fatto occorre precisare ulteriormente che il contribuente ha narrato di essere una persona affetta da fragilità mentale sin dalla giovane età e di vivere in una casa di riposo. L'unico parente prossimo, la sorella \_\_\_\_\_, risiede da tempo negli Stati Uniti. Per cui "l'ingente patrimonio" ereditato dai genitori è stato conferito nel "\_\_\_\_\_", con sede a New York, di cui è fiduciaria la nominata sorella, costituito al fine di "tutelare la salute e il patrimonio" del disponente e "per evitare che parenti e soggetti terzi potessero approfittare del disinteresse che egli ha sempre dimostrato per i beni materiali".

Conformemente a tale impostazione, il *trust agreement* prevede che il "beneficiario" di "tutti i redditi netti" derivanti dalla gestione del trust, "o di una parte di essi", sia lo stesso \_\_\_\_\_, e che la sorella potrà beneficiare del patrimonio residuo e delle rendite non distribuite solo dopo la morte del disponente.

Spetta alla sorella decidere periodicamente quanta parte della rendita (ma anche, eventualmente, quanta parte del capitale) versare a favore del fratello \_\_\_\_\_ a seconda delle sue necessità. Gli eventuali redditi netti non utilizzati per le esigenze del beneficiario devono essere impiegati per integrare il capitale del trust (cfr., art. I e II del *trust agreement*).

3.1. Ora, in linea generale, pare utile rammentare che il trust, istituito invero non puntualmente disciplinato dall'ordinamento civilistico italiano, non costituisce un soggetto a sé stante ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale. Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la l. 16 ottobre 1989, n. 364, "per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora



Commissione Tributaria di II grado di Trento  
R.G.A. 5/2016



dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato". Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; b) i beni sono intestati al trustee, o ad un altro soggetto per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Il fatto che il disponente (o settlor o grantor) conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

In sostanza, ha osservato la giurisprudenza, il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante di un soggetto (che non esiste) ma come soggetto che dispone del diritto. L'effetto proprio del trust validamente costituito non è dunque quello di dar vita ad un nuovo soggetto ma unicamente di "istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito" (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. lav., 19.5.2017, n. 12718).

3.2. Nell'ordinamento tributario la disciplina dei trust è stata introdotta con l'art. 1, commi da 74 a 76, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. legge finanziaria 2007, che ha modificato il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il legislatore ha così distinto tra: - trust con beneficiari individuati (c.d. trasparenti) ove i redditi conseguiti dal trust sono imputati ai beneficiari come redditi di capitale, anche se trattasi di trust non residenti, secondo le aliquote personali del beneficiario (per effetto della loro qualificazione codificata alla lettera g sexies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR); - trust senza beneficiari individuati (c.d. opachi) in cui il reddito deve intendersi attribuito direttamente al trust e il cui imponibile è da calcolarsi secondo le norme relative alla tipologia di ente a cui il trust appartiene.

3.3. Data la riconosciuta duttilità dello strumento, che può dunque essere costruito su misura per soddisfare le esigenze del disponente, è anche possibile che un trust possa essere, contemporaneamente, sia trasparente sia opaco; ciò avviene quando, in base all'atto costitutivo, parte del reddito viene attribuita a individuati beneficiari e altra parte viene, invece, accantonata a capitale. In tale ipotesi solo la parte del reddito distribuita è imputata per trasparenza ai beneficiari mentre la parte accantonata è tassata in capo al trust.

4.1. Tornando ora al caso di specie, in base al tenore letterale del contratto fiduciario del 24 maggio 2004, il \_\_\_\_\_ è stato impostato per operare - in linea teorica - sia come trust trasparente che come trust opaco e ciò, essendo esso un trust di scopo, istituito per \_\_\_\_\_



adisfare le necessità del disponente/beneficiario valutate dalla trustee/sorella. Segnatamente: - il trust è <trasparente> perché individua, allo stato, un unico beneficiario, lo stesso disponente, il quale percepisce *“tutti i redditi netti derivanti ... dall’investimento e dal reinvestimento del capitale del trust ... o una parte o nessuna parte di essi”* (art. I del *trust agreement*); - infatti, solo al decesso del disponente/beneficiario il capitale e le rendite residue spetteranno alla trustee/sorella (art. II del *trust agreement*); - la *“discrezionalità”* riconosciuta alla sorella concerne solamente il *quantum debeatur* e l’individuazione della periodicità dei versamenti, fattori all’evidenza da determinare a seconda delle esigenze del disponente/beneficiario; - solo *“i redditi netti non versati”* al sig. *“andranno ad aumentare il capitale del trust”*.

Pertanto, solamente in quest’ultimo caso la parte del reddito accantonato sarà tassata in capo al trust, che opererà di conseguenza come trust <opaco>.

4.2. In concreto, quanto all’anno fiscale 2007, quello di causa, il disponente/beneficiario/contribuente italiano ha percepito i proventi della gestione del trust, per cui il *\_\_\_\_\_* ha operato come un trust trasparente. Conformemente, la stessa trustee ha dichiarato all’Amministrazione fiscale statunitense che si trattava di un *“grantor type trust”* e che *“ai sensi delle disposizioni del contratto di trust tutti i redditi prodotti sono imputabili al disponente”*, per cui nulla doveva versare (e ha versato) all’Erario statunitense, il quale ha tanto comunicato all’Erario italiano.

5.1. Ciò precisato, emerge con palmare evidenza l’infondatezza delle argomentazioni svolte con l’appello incidentale, fondate sui rilievi che il primo Giudice: - per un profilo, avrebbe condiviso motivazioni nuove introdotte dall’Agenzia delle Entrate in giudizio e non compreso la portata dell’unica motivazione, ossia l’asserita *“revocabilità”* del trust, erroneamente contestata con l’avviso di accertamento; - per altro profilo, che il sottolineato potere del trustee di disporre dei redditi con *“discrezionalità”* (così l’art. I del *trust agreement*), o *“in modo del tutto arbitrario”* (così la sentenza gravata), non inciderebbe sulla revocabilità o meno del trust.

5.2. A tale riguardo il Collegio condivide quanto affermato, sia pure sinteticamente, nella sentenza *sub iudice*: *“trattasi di argomentazioni non nuove ma esplicative di quelle contenute nell’avviso di accertamento”*.

In termini generali si condivide l’assunto in forza del quale la motivazione del provvedimento costituisce l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione e non possa essere integrata da una successiva motivazione postuma, prospettata *ad hoc* dall’Amministrazione resistente nel corso di un procedimento giudiziario. Nondimeno, si ritiene al contempo che la motivazione di un



Commissione Tributaria di II grado di Trento  
R.G.A. 5/2016



provvedimento sia costituita non solo dall'ultimo periodo dello scritto, o da singole espressioni estrapolate dal contesto, ma dall'intero percorso logico-argomentativo compiuto dall'Ufficio, comprensivo dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale.

E tali caratteri sono presenti nell'avviso di accertamento originariamente impugnato, ove si dà atto della comunicazione pervenuta dall'Autorità fiscale degli Stati Uniti d'America; del contraddittorio svolto con la parte privata (la quale, nell'occasione ha affermato che *"fintanto che il disponente rimarrà in vita il trustee potrà utilizzare i beni del trust unicamente per sostenere spese per salute, supporto e mantenimento del disponente stesso, escluso qualsiasi utilizzo per scopi diversi"*); che solo alla morte del disponente/beneficiario il capitale e i redditi saranno assegnati alla trustee/sorella ; che le dichiarazioni di parte contrastano con la dichiarazione fiscale americana con cui la stessa trustee aveva affermato che i redditi erano da imputare al disponente/beneficiario degli stessi; che, siffattamente, il disponente nel 2007 aveva goduto dei frutti del suo capitale (ecco il significato dell'espressione *"revocabile ... per comportamento concludente dal punto di vista fiscale"* contenuta nell'avviso di accertamento, alla luce del fatto, univoco, che per il disponente la costituzione del trust non ha comportato una completa e permanente diminuzione patrimoniale); che era stato quindi conseguito un *"reddito individuato"* ma che non era stata versata alcuna imposta, né negli Stati Uniti né in Italia.

5.2. Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte l'appello incidentale va dunque respinto.

6.1. Quanto all'appello dell'Amministrazione, esso deve essere invece accolto, in quanto ha errato il primo Giudice a ritenere applicabile al reddito percepito nell'anno 2007 dal [redacted], in quanto beneficiario individuato dal *trust agreement*, la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America del 1984, ratificata dalla l. n. 763 del 1985 e vigente *ratione temporis*.

6.2. Infatti, come è noto, solo la sussistenza di una doppia tassazione dello stesso reddito comporta l'applicazione della disciplina convenzionale, basata sull'accordo tra due Stati per regolamentare la reciproca sovranità tributaria e recepita nell'ordinamento interno con legge dello Stato.

Nondimeno la doppia imposizione è pacificamente esclusa nella presente vicenda posto che, come si è sopra visto, nell'anno 2007 i presupposti di imposta in Italia e negli Stati Uniti non si sono sovrapposti e dunque nessuna legge nazionale ha assoggettato per la seconda volta la imposta il medesimo reddito. Più precisamente, non vi è stata:





Commissione Tributaria di Il grado di Trento  
R.G.A. 5/2016



doppia imposizione giuridica, dato che nell'identico periodo non è stata applicata una tassazione plurima dello stesso reddito del sig.

a questo proposito vale qui specificare che il [redacted] è fiscalmente residente solo in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 22.12.1986, n. 917; egli, infatti, non è residente "anche negli USA" (come asserisce il suo difensore) posto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 763 del 1985, l'espressione "residente di uno Stato contraente" (nel caso *de quo* in America) designa "ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, ... o di ogni altro criterio", ma, tuttavia, la stessa espressione "non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato"; inoltre, la medesima espressione, in caso di redditi pagati da un trust, si applica soltanto "nei limiti in cui il reddito derivante dal trust venga assoggettato ad imposizione in detto Stato in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari"; poiché una persona fisica possa considerarsi residente a fini fiscali negli Stati Uniti deve risultare effettivamente presente nel relativo territorio, deve lì disporre di un'abitazione permanente oppure deve soggiornarvi abitualmente; e tali eventualità, come si è già detto, non si sono verificate posto che nel 2007 l'Amministrazione fiscale americana non ha riscosso imposte né dal sig. [redacted] (che risiedeva, e risiede, in Italia) né dall'omonimo trust;

- neppure doppia imposizione economica, dato che lo stesso reddito è stato tassato non in capo a soggetti diversi, ossia il [redacted] i Trust negli USA e la persona fisica in Italia, ma solo nel nostro Paese e in capo al sig. [redacted]

6.3. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 2, e 44, comma 1, lett. g sexies), del TUIR, il reddito percepito dal [redacted] nell'anno 2007 in quanto beneficiario individuato dal trust e dai documenti successivi (la dichiarazione fiscale presentata dal trustee in America) deve essere a lui imputato.

6.4. Da ultimo, si ritiene opportuno precisare che non hanno pregio le dissertazioni di parte contribuente sulla disciplina fiscale statunitense per i c.d. grantor trust. È ben vero che tale tipologia di trust viene considerata negli USA fiscalmente trasparente per cui il reddito conseguito risulta direttamente imputabile al disponente/grantor e nel caso in cui venga distribuita una parte di questo reddito ai beneficiari terzi questa non è soggetta ad imposizione diretta in quanto è già stata applicata al grantor. Tuttavia l'Amministrazione fiscale americana consente esclusivamente ai grantor cittadini o ai residenti degli Stati Uniti di essere assoggettati a tassazione per trasparenza nei grantor trust (section 672 dell'Internal Revenue Code). Ne



Commissione Tributaria di II grado di Trento  
R.G.A. 5/2016

conseguè che tale disciplina non è, all'evidenza, pertinente per il caso in questione posto che il sig. nell'anno 2007 ha assommato su di sé le qualifiche di disponente (o settlor o grantor) e di beneficiario e perché, come si è già detto, egli non era residente negli Stati Uniti.

7. In conclusione, alla luce delle esposte argomentazioni l'appello incidentale è respinto mentre l'appello dell'Agenzia delle Entrate è accolto con, per l'effetto, conferma della legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato.

8. Le spese di giudizio possono rimanere compensate stante la peculiarità in fatto e in diritto della vicenda di causa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II,

- respinge l'appello incidentale del contribuente;
- accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 25 settembre 2017.

Il Giudice estensore

dott.ssa Alma Chiettoni

Il Presidente

dott. Fabio Biasi

